



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 29
PROT. N. 0008133

OGGETTO: *EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 50 DEL 2 MAGGIO 2020*

IL SINDACO

EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 50 DEL 2 MAGGIO 2020

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA il Decreto Legge 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”.

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020.

VISTO il DPCM del 26.04.2020.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 49 del 30.04.2020 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 50 del 2.05.2020

PRESO ATTO del D.P.G.R. n. 50 del 2 maggio 2020 che al punto 8 dell'ordinanza regolamenta i mercati richiamando l'art. 1 comma z) del DPCM del 26 aprile 2020 e, precisamente recita: *“ che nei mercati, autorizzati dall'art 1 comma z del DPCM 26.04.2020, siano garantite specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso l'utilizzo di transenne, e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale o della Protezione Civile o di Associazioni individuate dal Sindaco che limitano l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento ”.*

CONSIDERATO, altresì, al fine di contemperare l'esigenza di approvvigionamento dei cittadini, l'obbligo del rispetto delle necessarie misure di sicurezza da adottare e della costante presenza di personale della Polizia Municipale, si ritiene allo stato congruo riaprire il mercato del giovedì di Via Don Bosco e il mercato del sabato di Piazza Erminio Macario del solo settore alimentare.

Stabilito che i criteri generali cui devono attenersi le soluzioni organizzative sono i seguenti:

- Massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita così come riportato nelle allegate planimetrie.
- Necessaria recinzione completa del perimetro della piazza Macario e predisposizione di due varchi e recinzione completa del perimetro di Via Don Bosco e separata Piazzetta Don Bosco con quattro varchi due per ambito.
- I varchi devono essere presidiati da soggetti individuati dagli operatori mercatali coadiuvati da componenti della Protezione Civile ed eventualmente dalle Associazioni, i quali devono consentire l'accesso ad una sola persona alla volta appena un'altra persona esce dalla piazza; la polizia municipale sarà presente come previsto dal DPGR n. 50 del 30 aprile 2020.
- L'accesso alle aree mercatali così individuate sarà consentito ad una sola persona per nucleo familiare tranne che per comprovati motivi (accompagnamento disabile o persona non autosufficiente) ai sensi del DPGR n. 50 del 30 aprile 2020.
- Il numero di clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti e per l'ambito di Piazzetta Don Bosco in numero uguale al numero dei posteggi presenti e precisamente:

Via Don Bosco: n 20 posteggi/n 40 persone ammesse contemporaneamente

Piazzetta Don Bosco: n. 5 posteggi/n. 5 persone ammesse contemporaneamente

Piazza Macario: n. 17 posteggi/n. 34 persone ammesse contemporaneamente

- E' prevista la spunta di operatori mercatali in caso di assenza di titolare del posteggio fisso per entrambi i mercati ma solo in un numero massimo pari al numero dei posteggi previsti nelle planimetrie dei mercati allegate.

VISTO l'art. 50, co. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000

AUTORIZZA

dal giorno 5 maggio 2020 al giorno 17 maggio 2020

dalle ore 8.00 alle ore 13.00

La ripresa delle attività di vendita al dettaglio su area pubblica a partire da giovedì 7 maggio 2020 nelle giornate di giovedì e sabato rispettivamente nell'area mercatale delimitata di Via Don Bosco e di Piazza Macario nell'osservanza delle prescrizioni citate in premessa nonché nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni :

- ai sensi del DPGR n. 50 del 2 maggio 2020, l'ingresso è consentito solo a coloro che saranno muniti di mascherina e guanti monouso da indossare fino all'uscita dall'area mercatale;

- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;

- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale tra i clienti e tra essi e gli operatori mercatali;

- l'ingresso verrà creato lungo la Via Musinè per il mercato del sabato e due ingressi distinti su piazza Leumann per Piazzetta Don Bosco e Via Don Bosco;

- gli operatori del mercato, in attuazione del Decreto n. 50 del 2 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale devono ricorrere all'uso di mascherine e guanti monouso;

- gli operatori del mercato dovranno tenere a loro disposizione prodotto idoneo alla disinfezione delle mani e comporre il proprio banco in modo da creare innanzi a sé dei percorsi di avvicinamento ad esso, con entrata e uscita, in modo che possano accostarsi al banco non più di una persona per volta;

- gli operatori del mercato non devono far toccare la merce agli avventori;

- gli operatori del mercato devono destinare un loro dipendente alla sola gestione della cassa e qualora vi sia un unico operatore sul banco, lo stesso dopo avere operato il maneggio del denaro, deve, prima di tornare a toccare la merce, disinfettare le mani con idoneo prodotto;

- si confida negli operatori mercatali affinché sollecitino gli avventori a non stazionare nelle rispettive aree mercatali se non per gli acquisti;

- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- trattandosi di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110 (10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017, n. U.0011464 del 19.6.2017; 11001/123/111 (3) del 18.7.2017; n. 11001/110 (10) del 28.7.2017) come recepite dalla locale Prefettura ; il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una disforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori inadempienti sul mercato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché, in caso di gravi violazioni inerenti l'assembramento o l'inottemperanza di più operatori mercatali, la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e trasmessa alla Polizia Municipale, alla Prefettura e al Comando Stazione Carabinieri di Pianezza.

Sono incaricati della notifica gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Municipale e del controllo sull'osservanza della presente Ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Pianezza, li 05/05/2020

IL SINDACO
F.to CASTELLO Antonio

